

In dogana non basta l'indagine a tavolino

Per accertare l'origine doganale dei prodotti non è sufficiente un'indagine «a tavolino», ossia priva di riscontri concreti sui beni, sulle imprese, sui luoghi di produzione, sui flussi delle merci oggetto di importazione. È questo l'importante chiarimento della Commissione tributaria provinciale di Venezia, intervenuta su uno dei sempre più frequenti casi di applicazione dei dazi antidumping su tubi di acciaio importati, che coinvolgono molte imprese italiane (sentenza 7 giugno 2021, n. 456/21). Ad avviso della Dogana, i prodotti importati non hanno origine indiana, come dichiarato dalla società, bensì cinese, il che comporta l'applicazione dell'aliquota del 71,9% sul prezzo di acquisto del prodotto. La vicenda affrontata dal giudice veneto riguarda una contestazione doganale fondata su un Report europeo che ha coinvolto numerose imprese importatrici, in diversi Stati. Il prodotto oggetto di inchiesta è rappresentato da tubi realizzati in India; il soggetto preposto a documentare l'origine «non preferenziale» del prodotto, ossia la Camera di commercio indiana, ha certificato l'origine indiana dei beni. Ad avviso di un'associazione di produttori europei, invece, la lavorazione svolta in India non sarebbe stata sufficiente a fare acquisire l'origine doganale del prodotto che andava, dunque, riclassificato come cinese. A seguito della denuncia dell'associazione dei produttori europei, sono state avviate due distinte inchieste: una della Commissione europea e l'altra dell'Olaf, anch'esso organismo dell'Ue. La Commissione europea ha svolto una specifica attività di controllo in loco presso gli stabilimenti indiani, per accertare le attività con-

cretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto, per poi concludere confermando l'origine indiana (Reg. di esecuzione Ue n. 2017/2093). Tale accertamento della Commissione, tuttavia, non ha chiuso la questione, posto che anche l'Olaf ha condotto un'autonoma inchiesta. A differenza dell'indagine della Commissione, osserva il giudice veneto, il Report europeo dell'Olaf non dà conto di ispezioni sui luoghi di produzione in India o in Cina, fondando l'indagine sull'incrocio di dati statistici generali. Un'indagine 4.0, che però non riesce ad appurare nel concreto l'origine della merce arrivata in Italia alla società, poiché si riferisce a dati generali, inerenti tutte le importazioni di tubi di acciaio dalla Cina all'India e calcolando, in base ad altri dati, il valore complessivo della merce arrivata in Italia.

Ad avviso del giudice veneto, il Report europeo trasmesso alle singole autorità doganali nazionali al fine di contestare l'applicazione del dazio antidumping previsto per i prodotti cinesi, avrebbe dovuto dare conto di una puntuale e completa indagine. Tale indagine, per arrivare a dimostrare l'origine cinese, avrebbe dovuto individuare, nel concreto, gli stabilimenti di produzione dei tubi, tracciando il percorso seguito dai beni, anche attraverso i codici identificativi della merce e dei container che li trasportavano. Un richiamo alla necessità di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, come i dati statistici e i relativi incroci, come punto di partenza, e non di arrivo, di un'indagine, che deve porre al centro lo specifico caso e deve fondarsi su riscontri oggettivi e concreti.

Sara Armella

— © Riproduzione riservata — ■



Il testo della sentenza su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi